



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N. 173 del 17/12/2021

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 dicembre 2021, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

11) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. I BRIGANTI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO PERDITA DELLA GARA E DI PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, ADOTTATO DAL SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 LND DEL 18/11/2021
(Gara: NORMA – I BRIGANTI del 14/11/2021 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 162 del 10/12/2021

Con il reclamo in epigrafe, la società ha avanzato gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la sanzione di perdita della gara e la penalizzazione di un punto in classifica, sostenendo che la propria compagine non avesse rinunciato alla gara ma che, a seguito di comportamenti di stampo discriminatorio dei sostenitori della squadra ospitante, l'arbitro avesse sospeso l'incontro. Per venivano memorie difensive della società Norma che rilevava come fosse stata la società reclamante ad abbandonare il terreno di gioco e che i propri tifosi non avessero effettuato nessun coro razzista, chiedendo il rigetto del reclamo di controparte nonché l'annullamento dell'ammenda di € 500,00 comminata dal Giudice Sportivo. In sede di audizione, la società I Briganti reiterava le proprie difese e chiedeva che la sconfitta fosse comminata alla società avversaria ovvero che la partita fosse ripetuta. Dagli atti emerge che il direttore di gara avesse momentaneamente sospeso la gara al 30° minuto del secondo tempo a causa di cori di stampo discriminatorio proveniente dagli spalti e indirizzati nei confronti di un calciatore dei Briganti e che decideva poi in accordo con le due società di terminare la gara. Nel supplemento di referto l'arbitro chiariva che, a seguito della sospensione temporanea, i calciatori della società dei Briganti decidevano unilateralmente di interrompere il gioco e che i calciatori del Norma, preso atto del comportamento degli avversari abbandonavano definitivamente l'incontro. Appare chiaro quindi che, nello sviluppo della vicenda, vi sia stata confusione sulla decisione di sospendere

definitivamente l'incontro e sui motivi che hanno condotto a tale scelta anche se, dal supplemento di referto, risulta sia stata presa a seguito della condotta della società reclamante. Tuttavia, risulta che l'arbitro non abbia posto in essere tutti gli adempimenti necessari volti ad accertare l'effettiva e inequivocabile volontà della squadra di abbandonare l'incontro, come previsto dalla Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio. Egli, infatti, avrebbe dovuto rivolgersi al dirigente e o al capitano per farsi rilasciare apposita dichiarazione scritta e, in difetto, avrebbe dovuto prendere atto del rifiuto alla presenza degli assistenti. Nel caso di specie, tuttavia, tali precetti non risultano essere stati rispettati dal direttore di gara e, pertanto, la società I Briganti non può considerarsi come rinunciante alla disputa della gara che dovrà quindi essere ripetuta. La richiesta di annullamento dell'ammenda da parte della società Norma è invece inammissibile perché non ritualmente proposta e comunque tardiva.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara ed alla penalizzazione di n.1 punto in classifica e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della stessa.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

14) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PALIANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PARAVANI GIOVANNI PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 16 LND DEL 25/11/2021 (Gara: NUOVA PALIANO – PICUS del 20/11/2021 – Campionato Terza Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 162 del 10/12/2021

Con il reclamo in epigrafe, la società ha chiesto la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo, assumendo che il proprio tesserato abbia tentato di impedire l'invasione di campo dei tifosi avversari e di evitare che lanciassero oggetti facendo scudo con le mani. Esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta del calciatore Giovanni Paravani, emerge che questi si sia arrampicato sulla rete davanti al settore dei sostenitori avversari cercando di colpirli. A riguardo, si ricorda che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". La condotta gravemente minacciosa e violenta del tesserato, potenzialmente foriera di ulteriori tensioni in un clima già acceso, risulta quindi provata ed è stata altresì correttamente sanzionata dal Giudice di prime cure in relazione alla sua entità.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 17 dicembre 2021

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Vincenzo Calzolari